



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508

NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it

Pescara, 05.01.2023 - prot. n° 000

NORMA MODIFICATA

LEGGE 24 febbraio 2023 , n. 14 . G.U. 27.02.23 n 49

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio
di deleghe legislative.

Articolo 4 (Proroga termini in materia di salute)

Comma 1 (Riparto quota premiale). Anche per l'anno 2023 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Comma 5 (Obbligo formativo Ecm). Ci sarà tempo per mettersi in regola con l'obbligo formativo del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. Si prevede inoltre, per tutti i professionisti sanitari, l'inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. In contemporanea con la proroga del precedente. In aggiunta, si prevede una "proroga" anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo Ecm per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.

Comma 8-ter (Allentamento vincoli di esclusività). Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull'incompatibilità.

Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Requisiti stabilizzazione personale). Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei Lea, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il conseguimento dei requisiti sull'aver lavorato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale **almeno diciotto mesi di servizio**, anche non continuativi, di cui almeno **sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022**.

Queste disposizioni si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Ssn, anche con contratti di lavoro flessibile.

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario). Assunzioni aziende appartenenti a rete formativa. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, **possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all'assunzione con contratto di lavoro**



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508

NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it

Pescara, 05.01.2023 - prot. n° 000

subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Riconoscimento qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025. G.U. 29 dicembre 2022**

528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole:

**« 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »
e le parole: « che abbiano maturato al 30 giugno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 ».**

NORMA MODIFICATA

Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN. Si espongono di seguito alcune indicazioni, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ordine all'applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021. In particolare, si intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del SSN.

La disposizione in oggetto recita: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: a) Omissis b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508

NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it

Pescara, 05.01.2023 - prot. n° 000

al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive; * * *

Il primo periodo della lettera b) sopra riportata **consente l'assunzione a tempo indeterminato** dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale, anche non più in servizio, del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario che: • sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; • abbia maturato al 30 giugno 2022 **alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi; • abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.**

2 Destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo socio-sanitario. Considerata l'assenza di specificazioni deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza. Tale modalità di stabilizzazione è "diretta" e quindi non prevede ulteriori selezioni.

Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura. Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Per quanto attiene al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, si richiama quanto indicato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in relazione alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, in relazione all'analogo requisito previsto alla lett. b): l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa.

Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione.

La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma. In proposito si evidenzia che la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016 n. 4883; Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n. 19166, Cassazione civile, sez. un., 29/05/2012, n. 8522) afferma che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320.3134105 – 333.4125508

NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 65024

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it

nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it

Pescara, 05.01.2023 - prot. n° 000

Si ricorda poi che la disposizione in commento richiama espressamente, nell'ambito delle procedure concorsuali, anche le selezioni di cui all' articolo 2-ter del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020. In relazione al requisito riferito alla **maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN**, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ancorché non espressamente stabilito, non si ritiene stabilizzabile il personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le agenzie di somministrazione e non con gli enti del SSN.

La disposizione in esame prevede che l'assunzione a seguito delle procedure di stabilizzazione avvenga secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Le regioni potranno quindi formulare indirizzi nei confronti degli enti del SSR per determinare le modalità di impiego dei diversi strumenti di reclutamento e l'eventuale precedenza tra la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, di cui la norma in commento stabilisce espressamente il permanere della vigenza, rispetto a quella introdotta dalla nuova norma, ovvero per prevedere, nell'applicazione della nuova normativa, particolari forme di valorizzazione del servizio maturato presso il SSR e/o presso l'azienda che effettua l'assunzione, ed altresì definire, anche in relazione alle loro linee di programmazione, i tempi delle stabilizzazioni previste dalla L. 234/2021 in riferimento sia ai vari profili coinvolti, che alle esigenze organizzative ed assistenziali degli stessi enti. 3 * * * Il secondo periodo della lettera b) prevede la possibilità, **sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle "sopra indicate"**.

Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure "concorsuali" (intese nell'accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. In assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato al quale, ferme restando le categorie di personale interessate e i requisiti di anzianità previsti al primo periodo, potranno avere accesso coloro i quali, per ogni singolo profilo coinvolto, possiedono i requisiti di accesso generali e specifici stabiliti per i pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Le relative graduatorie potranno essere utilizzate fino al 31.12.2023, termine finale previsto dalla norma per effettuare le assunzioni * * * Inoltre, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 al fine di salvaguardare l'accesso dall'esterno, le risorse destinabili per le stabilizzazioni di cui trattasi non potranno superare, assieme a quelle eventualmente utilizzabili per le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, a quelle di reclutamento speciale a regime di cui allo stesso articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs.165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall'interno, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Informativa a cura di Argentini Antonio 320.3134105